



# COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

L'anno **duemilanove** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **20:30** e seguenti nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettere d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **ORO GIOVANNI ALESSIO** – SINDACO – e l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO**;

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
<b>ORO GIOVANNI ALESSIO</b>	<b>P</b>
<b>MARCOLONGO ROBERTA</b>	<b>A</b>
<b>ORO ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CHIOMENTO CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>PATERNO CHIARA</b>	<b>P</b>
<b>CAPPELLARI DENIS</b>	<b>P</b>
<b>CESCHI FABIO</b>	<b>P</b>
<b>STONA FABIO</b>	<b>P</b>
<b>ORO IVANO</b>	<b>A</b>
<b>LUNARDI CARLO</b>	<b>P</b>
<b>MENEGATTI LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>GHELLER SANTINO</b>	<b>P</b>
<b>ALBERTI GIACOMINO</b>	<b>A</b>

Presenti 10 - Assenti 3

## OGGETTO:

**NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI FOZA NEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI.**  
**RINVIO.**

**OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI FOZA NEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI.**

Propone il Sindaco, relazionando quanto segue.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1472 del 19.05.2009, con la quale si è disposto di prorogare il termine di cui al punto n. 4 della D.G.R. n. 3687 del 25.11.2008, entro il quale i Comuni dovevano provvedere al rinnovo dei propri rappresentanti in seno al Consiglio delle Comunità Montane dal 27.05.2009 al 31.1.2009, in ragione del coinvolgimento di buona parte dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane non soppresse per effetto della L. 244/2007 nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009; fino a tale data, sarebbe proseguito l'incarico di Commissario *ad acta* assegnato ai Presidenti in carica delle vigenti Comunità Montane;

PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2009, pubblicata in data 24.07.2009, che ha accolto parzialmente il ricorso principale promosso dalla Regione Veneto e dalla Regione Toscana avverso le disposizioni della Legge 24.12.2007, n. 244 (c.d. Legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008), relative alla disciplina delle Comunità Montane in mancanza del riordino regionale, riconoscendo alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in merito a tale materia; conseguentemente gli atti adottati dalla Regione in applicazione delle disposizioni della Legge 24.12.2007, n. 244 devono ritenersi decadute e torna ad applicarsi la previgente normativa regionale in merito all'istituzione e al funzionamento delle Comunità Montane;

CONSIDERATO, in proposito, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata, la Regione Veneto, con D.G.R. n. 2555 del 04.08.2009 ha disposto di prendere atto che, per effetto della suddetta sentenza, a far data del giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27.07.2009, i compiti affidati con le deliberazioni n. 3.687 del 25.11.2008, n. 4.226 del 30.12.2008 e n. 1.472 del 19.05.2009 ai commissari straordinari sono venuti meno con riferimento alla attività di ricognizioni del patrimonio degli Enti Gestiti, fatti salvi gli atti assunti in via definitiva, residuando, tuttavia, i compiti limitati all'adozione degli atti necessari a garantire senza interruzioni il regolare finanziamento degli Enti stessi fino all'insediamento dei nuovi organi, compreso il compimento delle operazioni necessarie alla costituzione di questi ultimi – atteso che la maggior parte dei Comuni a queste appartenenti, è stata interessata dalle elezioni amministrative del 6/7 giugno 2009 - che sarebbe dovuta avvenire come ordinariamente stabilito dalla normativa regionale vigente e dai rispettivi statuti; ha, altresì, disposto di prendere atto che, per effetto della medesima sentenza, sono cessati gli incarichi di commissari *ad acta* assegnati ai Presidenti delle Comunità Montane con la D.G.R. n. 3.687 del 25.11.2008, i quali avrebbero provveduto al compimento delle operazioni per il rinnovo degli organi delle Comunità stesse ai sensi della normativa regionale vigente e dei rispettivi Statuti;

DATO ATTO che, conseguentemente, con nota prot. n. 4776 in data 18.09.2009, pervenuta in data 21.09.2009 prot. n. 4041, la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ha invitato i Comuni aderenti “a volere provvedere alla nomina da parte del Consiglio dei tre

rappresentanti nel consiglio della Comunità Montana, eletti con il sistema del voto limitato ad uno, garantendo la rappresentanza delle minoranze”;

CONSIDERATO, inoltre, che, a seguito di uno specifico quesito posto dalla Delegazione Regionale Veneta dell'UNCEM, la Direzione Regionale Enti locali, con nota prot. n. 502332/41.15/E.030.01.1 in data 15.09.2009 si è pronunciata nel senso che i Comuni non interessati da elezioni amministrative non debbano provvedere al rinnovo dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana;

VISTA la L.R. 03.07.1992, n. 19, come modificata dalla L.R. 09.09.1999, n. 39, e richiamato, in particolare, l'art. 2 comma 1, punto 19, che ha delimitato la zona omogenea dei Sette Comuni comprendente i comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, cui corrisponde la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che, agli articoli 27, 28 e 32, comma 5, ha disciplinato l'organizzazione delle Comunità Montane, stabilendo in particolare che:

- il numero dei componenti dell'organo consiliare non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Ente;
- i rappresentanti dei Comuni della comunità montana sono eletti dai Consigli dei Comuni partecipanti con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 4, comma 2, della L.R. 03.07.1992, n. 19, che così dispone: *“Il Consiglio della Comunità montana è composto dai rappresentanti di ciascun Comune associato eletti, con voto limitato a uno, in numero rapportato alla classe demografica di appartenenza in ragione di tre per i Comuni fino a 4.999 abitanti, di quattro per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, di cinque per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, di sei per i Comuni da 20.000 a 40.000 abitanti. In ogni caso dovrà essere garantita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1102/71, la presenza della minoranza di ciascun Comune”*.

VISTO l'art. 11 del vigente Statuto della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, che così dispone: *“1. Il Consiglio della Comunità Montana è composto da Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali eletti in numero di tre per i Comuni di Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo e in numero di quattro per il Comune di Asiago. 2. I Consiglieri durano in carica quanto i consigli che li hanno eletti. 3. Il Consiglio dura in carica sino alla costituzione del nuovo, limitandosi, dopo la scadenza della maggioranza dei Consigli comunali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”*;

DATO ATTO, conseguentemente, che il Comune di Foza deve designare un numero di tre rappresentanti; il voto deve avvenire per scrutinio segreto con indicazione di una sola preferenza;

VISTA la propria deliberazione n. 31 del 07.08.2009, esecutiva, avente ad oggetto *“Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267”*;

PROCEDUTO preliminarmente a votazione per scheda segreta, con l'assistenza dei tre scrutatori designati all'inizio della seduta, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il risultato della votazione;

**PROPONE**

- 1) di nominare – per quanto sopra - i seguenti consiglieri quali propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni:
  - I. \_\_\_\_\_ rappresentante della maggioranza;
  - II. \_\_\_\_\_ rappresentante della maggioranza;
  - III. \_\_\_\_\_ rappresentante della minoranza;
- 2) di dare atto che la predetta nomina è efficace per tutto il periodo di carica di questo Consiglio Comunale;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per quanto di competenza;

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere

**PROPONE**

di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Foza, lì 25-11-2009

Il Sindaco  
f.to Oro dott. Giovanni Alessio

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 25-11-2009

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria  
f.to Borsato dott. Gianandrea

I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l'esame dell'ottavo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Nomina dei rappresentanti del Comune di Foza nel Consiglio della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni".

Il Sindaco propone il rinvio della votazione dei rappresentanti del Comune di Foza nel Consiglio della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ad una successiva seduta di Consiglio comunale da svolgersi in data 11 dicembre oppure 14 dicembre p.v., a motivo dell'assenza dell'assessore Marcolongo Roberta nella presente seduta.

Interviene il consigliere Lunardi Carlo, contestando la proposta di rinvio della votazione.

Interviene il consigliere Gheller Santino, dichiarando di non comprendere le motivazioni del rinvio. Il gruppo consiliare "Nuovo futuro per Foza" ritiene il rinvio una forzatura fuori luogo.

Non constando ulteriori interventi, il Sindaco pone ai voti il rinvio dell'esame nel merito della presente proposta di deliberazione e della correlata votazione per scheda segreta.

La votazione per il rinvio, in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

presenti n. 10;

favorevoli n. 7 – astenuti n. 3 (Lunardi, Menegatti, Gheller).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 7 – astenuti n. 3 (Lunardi, Menegatti, Gheller) espressi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di rinviare l'esame della presente proposta di deliberazione a successiva seduta consiliare a data da destinarsi.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

**IL SINDACO**  
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

SOGGETTA A:  
 pubblicazione all'albo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 41. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa  
 Economico - Finanziaria  
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **320**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **09.12.2009**.

Il Messo Comunale  
f.to Turata Nicola

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì **03.01.2010**

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Borsato dott. Gianandrea